
Lugano, 11 gennaio 2022

1513 GD - Quarantena fiduciaria o non prevista dal diritto elvetico?

Le regole della quarantena all'estero sono diverse dalle nostre. Chi vi risiede è tenuto a rispettarle. Viceversa, il contratto di lavoro che lega una persona con posto di lavoro in Ticino soggiace al diritto svizzero (tranne alcune eccezioni che di regola comunque non ricorrono), ivi comprese le questioni legate alle assicurazioni sociali.

Pertanto, le assicurazioni sociali svizzere non sono tenute a rimborsare le IPG per la durata di un'istituzione di quarantena regolamentata all'estero se questa supera le condizioni e/o le durate elvetiche. Al massimo ne rispondono per il periodo equivalente in Svizzera, cioè come se la persona abitasse nel nostro paese.

Del resto, è logico: sarebbe come tentare di imporre una norma estera all'interno della legislazione di un altro Paese presso il quale vigono le regole contrattuali.

Se, quindi, l'IPG non viene riconosciuta o solo in parte, non è il datore di lavoro che deve pagare per quest'assenza. Infatti, non vi è base legale che obbligherebbe a farlo (anzi: nel CCNL si indica persino una norma in cui si esonera il datore di lavoro dal pagare il salario se un'assicurazione - intesa come privata - non riconoscesse l'inabilità). Fatto sta che la quarantena non costituisce un motivo di inabilità lavorativa inteso ai sensi del CO e, pertanto, è il lavoratore che deve sopportare le conseguenze della differenza delle quarantene (del resto non si tratta di una questione nella sfera del datore). Quel lavoratore dovrà semmai verificare presso le proprie autorità sociali statali di competenza per verificare un eventuale indennizzo. Oppure ricorrere contro la decisione sulle IPG. Se qualcuno tentasse di affermare il contrario, lo si inviti a metterlo per iscritto indicando la base legale o contrattuale.